

STATUTO

FONDAZIONE WELFARE INTELLIGENCE ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita una Fondazione con la denominazione:

“FONDAZIONE WELFARE INTELLIGENCE ENTE DEL TERZO SETTORE”

o anche più brevemente **“FONDAZIONE WELFARE INTELLIGENCE- ETS”**, di seguito **“Fondazione”**.

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate.

3. La Fondazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo ETS.

4. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo **“Statuto”**), dal Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile, dalle relative disposizioni di attuazione e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (di seguito la **“Normativa Applicabile”**).

ART. 2 - SEDE

1. La Fondazione ha sede in Milano (MI).

2. La variazione di indirizzo è deliberata dall’Organo Amministrativo e deve essere comunicata nei trenta giorni successivi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad eventuali altri uffici per i quali specifiche disposizioni di legge lo richiedano.

3. L’Organo Amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia ed all’estero, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, comunque denominate.

ART. 3 – FINALITA’ E ATTIVITA’

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, e, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, persegue in via principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La missione della Fondazione è migliorare la qualità della vita delle persone, in particolari quelle fragili o in difficoltà, e rendere la società più equa, solidale, inclusiva e sostenibile, supportando le organizzazioni che erogano servizi alle persone (Enti del Terzo Settore, Enti religiosi, Pubblica Amministrazione e Aziende) a potenziare il loro impatto sociale prendendo decisioni più efficaci, solide, consapevoli, precise, basate su dati e analisi grazie alla conoscenza, all’adozione diffusa e all’utilizzo innovativo e interdisciplinare di Data governance, Data science, Urban science, Social science e Decision science.

In particolare, la Fondazione vuole contribuire a:

- Contrastare le disuguaglianze,
- Sviluppare nuove policy,
- Favorire l’innovazione sociale,
- Mettere le persone al centro dello sviluppo della Smart City,

- Migliorare la definizione delle priorità,
- Ottimizzare l'allocazione delle risorse scarse,
- Costituire un centro di eccellenza dove professionisti, tecnologie e dati si integrano per sviluppare soluzioni innovative e creare massa critica,
- Supportare la creazione di reti e comunità professionali per favorire la collaborazione e lo scambio di conoscenze,
- Favorire l'innovazione metodologica e tecnologica attraverso attività di ricerca e sviluppo e sperimentazioni operative,
- Sostenere l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative, compresa l'Intelligenza Artificiale,
- Favorire un uso etico e conforme alle normative dei dati, specialmente riguardo alla privacy,
- Promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze nelle scienze dei dati e decisionali,
- Favorire la collaborazione tra settore pubblico, privato e non-profit per creare sinergie e amplificare l'impatto sociale.

3. Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione, tra l'altro:

- offre servizi specialistici di ricerca, analisi, consulenza e formazione,
- raccoglie, organizza e analizza dati e informazioni,
- progetta e realizza sistemi e piattaforme digitali per la gestione, analisi, condivisione e distribuzione di dati e analisi,
- collabora con soggetti privati, pubblici e del Terzo settore, nazionali e internazionali che svolgono attività nei settori di intervento della Fondazione,
- stipula accordi o convenzioni o partenariati con organizzazioni private, pubbliche e del Terzo settore,
- organizza, coordina e realizza iniziative pubbliche o pubblico-private, in qualità di Partner operativo,
- promuove, coordina, partecipa o effettua iniziative e progetti di studio e ricerca, sia metodologici sia applicativi,
- organizza o partecipa ad eventi pubblici, congressi e seminari e iniziative editoriali e comunicazione,
- istituisce premi e borse di studio,
- partecipa a gare e bandi nazionali e internazionali e ad iniziative di fundraising e crowdsourcing

4. Al fine del perseguimento delle finalità di cui sopra, la Fondazione intende pertanto operare attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, art. 5 comma 1, lettere:

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;

u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

5. La Fondazione potrà tuttavia svolgere, in via secondaria e strumentale, attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 direttamente connesse a quelle di interesse generale ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal decreto attuativo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo Amministrativo avrà la competenza di individuare le specifiche attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs.

117/2017 esercitabili.

6. Per lo svolgimento delle attività, la Fondazione potrà infine – sempre in via strumentale al conseguimento delle finalità di interesse generale sopra indicate – acquistare, prendere in locazione, noleggiare o vendere beni mobili od immobili, che siano considerati necessari per gli scopi e le finalità della Fondazione; prestare garanzie reali o personali non nei confronti del pubblico, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

7. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari nonché di volontariato aziendale o di supporto professionale offerto da altri Enti.

ART. 4 – PATRIMONIO

1. Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000,00 (trentamila/00).

2. Il patrimonio della Fondazione successivamente si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dall'Organo Amministrativo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione dell'Organo Amministrativo di destinazione a patrimonio della Fondazione quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

3. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto della attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti da risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla dal D.Lgs. 117/2017.

4. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare e proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

6. Ai sensi del co. 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

7. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

ART. 5 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

2. Sono Fondatori Marco Simone Giovanni Santambrogio e "FOCUS SRL" (i "**Fondatori**").

3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti - nominati tali dall'Organo Amministrativo con decisione motivata - gli Enti del Terzo Settore, Enti Religiosi, Enti pubblici, Enti privati, Università, centri e istituti di ricerca, aziende e persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, esprimano la volontà di partecipare attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e nel contempo concorrano al suo sviluppo mediante l'attribuzione di beni, materiali o immateriali e/o servizi, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con contributi in denaro, annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata annualmente dall'Organo Amministrativo.

ART. 6 – ESCLUSIONE E RECESSO

1. L'Organo Amministrativo delibera l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- . inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dalle decisioni dell'Organo Amministrativo;
- . condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- . comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- . estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- . apertura di procedure di liquidazione;
- . fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Contro la deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso all'Organo di Controllo.

2. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione

3. I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. I Fondatori receduti ed i Partecipanti receduti o esclusi o che, a qualsivoglia titolo, abbiano cessato di far parte della Fondazione, non possono vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e sulle attività della Fondazione.

ART. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea dei Partecipanti;
- b) L'Organo Amministrativo che può essere monocratico (Amministratore Unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione);
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- d) Il Tesoriere (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata);
 - e) Il Direttore Generale (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata);
 - f) l'Organo di Controllo;
 - g) il Revisore legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria o facoltativamente deliberata);
 - h) l'Advisory Board (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata).
2. A favore di coloro che sono preposti alle cariche della Fondazione può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile. La carica dei membri dell'Organo di Controllo e di revisione è sempre retribuita.
3. Le riunioni degli Organi a carattere collegiale possono essere validamente tenute anche esclusivamente mediante audio/video conferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione ed i poterne trasmettere.
4. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli organi può prenderne liberamente visione.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai Fondatori e dai Partecipanti ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.
2. Essa approva, su proposta dell'Organo Amministrativo, le linee generali di indirizzo della Fondazione
3. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea dei Partecipanti viene convocata almeno una volta all'anno e comunque ogni qual volta venga ritenuto opportuno dall'Organo Amministrativo o su richiesta motivata e scritta da parte di almeno uno dei Fondatori.
5. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni, mediante invio di lettera raccomandata ar, posta certificata, o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno.
6. L'Assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto a partecipare.
- Ogni socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nelle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti si esprime a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 9 – L'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Ai Fondatori compete congiuntamente:

- . la scelta di affidare la gestione della Fondazione ad un Organo Amministrativo monocratico (Amministratore Unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione);
- . la nomina dell'Amministratore Unico, nonché l'eventuale sua sostituzione per effetto di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del mandato;
- . la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché l'eventuale loro sostituzione per effetto di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del mandato;
- . la nomina del Presidente della Fondazione.
- . la determinazione degli eventuali compensi dei componenti dell'Organo Amministrativo nel rispetto della Normativa Applicabile.

2. Il Fondatore Marco Simone Giovanni Santambrogio potrà designare in forma scritta, per il caso di morte o di sopravvenuta incapacità, altro soggetto o persona giuridica che eserciterà le prerogative ed i diritti ad esso riservati dal presente Statuto, il quale avrà il medesimo diritto e così via sino a che intervenga una causa di estinzione della Fondazione.

3. Il Fondatore "FOCUS SRL" potrà designare in forma scritta, per il caso di sua estinzione, altro soggetto o persona giuridica che eserciterà le prerogative ed i diritti ad essa riservati, il quale avrà il medesimo diritto e così via sino a che intervenga una causa di estinzione della Fondazione.

(I soggetti designati dal Fondatore Marco Simone Giovanni Santambrogio e dal Fondatore "FOCUS SRL", e quelli designati in subordine da questi ultimi congiuntamente detti "**Soggetti Designati**").

4. Qualora i Fondatori non esercitino il loro diritto o in mancanza di Soggetti Designati:

- . in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione deliberando a maggioranza assoluta. Il consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto che aveva nominato il consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del consigliere cessato dalla carica ovvero sino a scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica;
- . in caso di cessazione dalla carica dell'Amministratore Unico per scadenza del termine o per dimissioni, il nuovo Amministratore Unico sarà nominato dal medesimo Amministratore Unico uscente. In caso di cessazione dalla carica dell'Amministratore Unico per decesso, il nuovo Amministratore Unico sarà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano;
- . in caso di cessazione dalla carica dell'intero Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno cooptati da parte del medesimo Consiglio Direttivo uscente, che delibererà a maggioranza assoluta.

5. Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dei Fondatori o dei Soggetti Designati all'atto della nomina, da 3, da 5 o da 7 membri.

6. Non possono essere nominati alla carica di amministratore unico o di consiglieri e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. I membri dell'Organo Amministrativo, sia monocratico che collegiale durano in carica per un esercizio, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio successivo alla loro nomina, salvo dimissioni o decadenza. Essi sono rieleggibili.

8. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione senza limitazioni e con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dello scopo dell'Ente.

9. L'Organo Amministrativo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.

10. All'Organo Amministrativo in particolare compete di:

- . in caso di organo collegiale, nominare in tutti i casi in cui non vi abbiano provveduto i Fondatori o i Soggetti Designati, il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri;
- . in caso di organo collegiale, nominare il Tesoriere, scegliendolo tra i consiglieri, e disporre la revoca;
- . nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- . nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- . deliberare sulla responsabilità degli organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- . gestire la Fondazione in ogni suo aspetto, compiendo qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- . predisporre ed approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove sussistano i presupposti per la relativa redazione;
- . deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- . nominare ove opportuno e revocare i membri dell'Advisory Board;
- . nominare ove opportuno e revocare il Direttore Generale scegliendolo anche tra soggetti esterni, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- . approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- . deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- . deliberare la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione in conformità al D. Lgs. 117/2017 ed il suo scioglimento;
- . approvare l'ammissione alla qualifica di Partecipante e la sua esclusione;
- . svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto e dalla Normativa Applicabile.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo; il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché

in Italia.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo.

3. La convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere recapitata agli interessati con messaggio di posta elettronica a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza, almeno 24 ore prima.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte in adunanza collegiale. Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione. Sono altresì, valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Per le seguenti deliberazioni occorre la presenza ed il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri:

. modifiche statutarie,

. la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione in conformità al D. Lgs. 117/2017.

Per l'estinzione e scioglimento della Fondazione occorre la presenza ed il voto favorevole di 3/4 dei consiglieri.

6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza dal consigliere più anziano di nomina.

7. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.

8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

ART. 11 – AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE

1. L'Amministratore Unico (in caso di Organo Amministrativo monocratico) o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di Organo Amministrativo collegiale) hanno la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Essi verificano e pretendono l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione resta in carica per 1 esercizio ed è rieleggibile. Egli:

. effettua l'ordinaria amministrazione della Fondazione e ne cura il legittimo ed efficiente andamento;

. convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle sue deliberazioni;

3. Il consigliere più anziano di età sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del consigliere più anziano di età in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 – IL TESORIERE

1. In caso di Organo Amministrativo collegiale, può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un Tesoriere che resta in carica per un esercizio ed è rieleggibile.

Egli:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di Amministrazione;
- d) in generale coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

ART13 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale può essere nominato dall'Organo Amministrativo, dura in carica un esercizio e l'incarico può essere reiterato.
2. Deve essere in possesso di specifiche competenze e avere provata esperienza e specializzazione professionale negli ambiti di operatività istituzionale della Fondazione.
3. In particolare, salvo ulteriori attribuzioni delegate dall'Organo Amministrativo, il Direttore, se nominato, predispone le proposte di linee generali di indirizzo, il programma annuale dell'attività e il progetto di bilancio preventivo e consuntivo ed i Regolamenti interni da sottoporre all'Organo Amministrativo, cura la gestione ordinaria delle attività della Fondazione, cura l'esecuzione delle decisioni dell'Organo Amministrativo, provvede alla tenuta della contabilità della Fondazione e alla cura degli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali della Fondazione.

ART. 14 – L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, secondo quanto stabilito dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina, può essere monocratico o collegiale.
2. Nel caso di Organo monocratico, il suo componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'art. 2397 del c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, esso sarà composto da tre membri ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni, scadendo con l'approvazione del bilancio inerente al terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile. Esso:
 - . vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - . vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
 - . svolge attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità perseguite dalla Fondazione;
 - . rende attestazioni relative alla conformità del bilancio sociale, che a sua volta deve contenere gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dall'Organo di Controllo;
 - . esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sul bilancio di esercizio;
 - . può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e controllo, anche chiedendo all'Organo Amministrativo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti, se non sia stato nominato un revisore legale o una società di revisione legale. In tal caso, tuttavia, l'Organo di controllo deve essere costituito esclusivamente da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.
5. Le delibere adottate dall'Organo di controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura

dell'Organo di controllo.

ART. 15 – IL REVISORE LEGALE

1. Salvo quanto previsto al comma 4 del precedente articolo 13, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31, co. 1 di cui al citato decreto legislativo, l'Organo Amministrativo deve nominare un revisore dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro

Art. 16 – L' ADVISORY BOARD

1. L'Organo Amministrativo può nominare l'Advisory Board e determinare liberamente il numero dei suoi componenti. I membri del Advisory Board sono rieleggibili.
2. I membri dell'Advisory Board non possono far parte del Consiglio di Amministrazione
2. I membri dell'Advisory Board, una volta nominati dall'Organo Amministrativo, nominano al loro interno un Presidente ed un segretario.
3. L'Advisory Board dura in carica per 1 esercizio.
4. L'Advisory Board è organo di consulenza dell'Organo Amministrativo, ha il compito di, offrire proposte e pareri in ordine agli indirizzi ed all'attività della Fondazione.
5. L'Advisory Board si riunisce su iniziativa del suo Presidente o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico. Si applicano alle riunioni del Advisory Board, *mutatis mutandis*, le disposizioni dettate in materia di Consiglio di Amministrazione dal precedente articolo 10.

Art. 17 – ESERCIZI E BILANCIO

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1 settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo.
2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.
3. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo Amministrativo deve predisporre il bilancio sociale. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, sul sito web della Fondazione e depositato presso il RUNTS.
4. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ART. 18 – Volontari, Dipendenti, Collaboratori

1. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nella Fondazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale nelle quali opera la Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
2. La Fondazione assicura i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino i limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e l'Organo Amministrativo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

5. La Fondazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti della legge e purché essi non svolgano attività di volontariato per la stessa.

Art. 19 – LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- . il libro delle determinazioni dei Fondatori o dei Soggetti Designati;
- . il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;
- . il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, che può essere esaminato da ogni volontario, il quale ne può estrarre copie.

3. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, mentre il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri (o dell'unico membro) dell'Organo di Controllo.

Art. 20– SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

1. La durata della Fondazione è indeterminata.

2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, l'Organo Amministrativo nomina uno o più liquidatori.

3. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017, in caso di estinzione o di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio del registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dall'Organo Amministrativo sentito il parere dei Fondatori o dei Soggetti Designati.

4. Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle sue disposizioni attuative, dal diritto dell'Unione Europea e da altre normative, se compatibili.

MARCO SIMONE GIOVANNI SANTAMBROGIO

EMANUELE FINALDI

ILARIA OSS PINTER

ELISABETTA BRESCIANI

CHIARA CLERICI sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 09 ottobre 2024